

CONTRATTO DI RICERCA A FAVORE DI TERZI RELATIVO A _____.

TRA

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento _____,
C.F. n. 82002850418 e P. IVA n. 00448830414, con sede legale in Via Saffi,
n.2 - 61029 - Urbino (PU), rappresentato dal Direttore di Dipartimento Prof.
_____ autorizzato da _____, nel prosieguo del pre-

sente atto denominata "Università"

E

IN CASO DI SOGGETTO PRIVATO - PERSONA FISICA

il/la Sig./Sig.ra _____ - C.F. _____, con residenza in

Via _____ PEC _____ e-mail _____ rappre-

sentata da _____ nel prosieguo del presente atto denominata

" _____ "

IN CASO DI SOGGETTO PRIVATO - PERSONA GIURIDICA (ES. IMPRESE)

la _____ - C.F. _____, P.IVA _____,

con sede legale in _____ Via _____ PEC _____

e-mail _____ Codice Identificativo _____,

rappresentata da _____ nel prosieguo del presente atto denominata

" _____ "

IN CASO DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

la _____ - C.F. _____, P.IVA _____, con

sede legale in _____ Via _____ PEC _____ e-mail _____

_____ Codice _____ IPA _____, rappresentata

da _____ nel prosieguo del presente atto denominata

" _____ "

PREMESSO CHE

- _____ ;
- _____ ;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti stipulano il presente contratto che concordano di regolare in base alle seguenti pattuizioni e del quale la premessa costituisce parte integrante e sostanziale.

ART. 1 - DEFINIZIONI

- **Attività di ricerca:** l'attività condotta dall'Università in esecuzione del presente contratto.

- **Beni immateriali:** ogni risultato utile dell'attività di ricerca nonché le invenzioni industriali, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali, i disegni e i modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori e ogni altra idea suscettibile di formare oggetto di brevetto o di essere altrimenti protetto ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà industriale.

- **Background:** i beni immateriali dei cui diritti una parte sia titolare o contitolare prima dell'avvio dell'Attività di ricerca oggetto del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO E RESPONSABILE SCIENTIFICO

La committente affida all'Università, Dipartimento di _____ sotto il coordinamento e la direzione del Responsabile Scientifico Prof. _____, che accetta, alle condizioni di seguito specificate, l'esecuzione di attività di ricerca sul seguente tema _____.

L'attività di ricerca è dettagliata nel documento _____ che è allegato al presente contratto e ne costituisce parte integrante.

OPPURE

L'attività di ricerca è descritta nel documento _____ che, pur non allegato materialmente al presente contratto, ne costituisce parte integrante e che le parti dichiarano di conoscere e approvare come risultante dalla nota prot. n. _____ del giorno _____.

ART. 3 - RESPONSABILITÀ

Il Dipartimento designa quale Responsabile referente per l'esecuzione delle attività di ricerca il Prof./Dr./Sig. _____, il quale potrà avvalersi della collaborazione del personale dell'Ente di appartenenza e di personale esterno specializzato. La _____ designa quale proprio Responsabile referente per l'esecuzione delle attività di ricerca il Dr./Sig. _____. L'eventuale sostituzione dei Responsabili dovrà essere comunicata con un ragionevole preavviso per iscritto all'altra parte.

ART. 4 - COLLABORAZIONI (se necessario)

Il Responsabile scientifico si avvarrà delle seguenti collaborazioni (interne e/o esterne):

- _____;
- _____.

Tale collaborazioni, necessarie ai fini dell'espletamento delle attività di cui sopra, saranno garantite con oneri a proprio carico e in conformità a quanto disposto dai regolamenti vigenti dell'Università.

ART. 5 - DURATA

Il presente contratto ha la durata di _____ anni (*mesi*) dalla data della sottoscrizione.

ART. 6 - EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Per lo svolgimento della _____, la _____ si impegna a riconoscere all'Università un corrispettivo di Euro 00.000,00 (_____ /) iva esclusa (o, in alternativa, iva inclusa). Tale importo verrà pagato dalla _____ a fronte di regolari fatture emesse dall'Università, entro 30 gg d.f. (*oppure specificare diverso termine*), secondo le seguenti modalità di pagamento:

(in soluzione unica al termine del contratto e/o alla stipula oppure in rate stabilendo importi, termini di pagamento e tempi di consegna dell'eventuale documentazione, a stato d'avanzamento o a conclusione dell'attività).

ART. 7 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA: LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136

I pagamenti in dipendenza del presente contratto sia in acconto, sia a saldo, sono effettuati, esclusivamente tramite bonifico sul seguente conto corrente bancario dedicato al presente contratto, specificandone le motivazioni:

Conto Corrente presso UBI Banca S.p.A.

Codice IBAN Università: IT 74 O 0311168701 000000013137

Codice IBAN DiSPeA: IT 23 V 0311168701 000000020476

Codice IBAN DISCUI: IT 97 W 0311168701 000000020477

Codice IBAN DISTUM: IT 74 X 0311168701 000000020478

Codice IBAN DESP: IT 63 X 0311168701 000000019900

Codice IBAN DIGIUR: IT 40 Y 0311168701 000000019901

Codice IBAN DISB: IT 17 Z 0311168701 000000019902

(per gli Enti pubblici - Conto di Tesoreria Unica nr. 117717 presso Banca d'Italia IBAN: IT52C0100003245333300117717)

- Dati identificativi del soggetto delegato per l'Università ad operare sul conto corrente dedicato:

- Nome e Cognome: Antonio Micheli - data di nascita: 01/09/1963 - luogo di nascita: Urbino - residenza: Via Vespasiano da Bisticci n. 10, 61029 Urbino (PU) - C.F. MCHNTN63P01L500T - qualifica: Dirigente dell'Area Economico Finanziaria.

Situazione contributiva Università:

- INPS sede di Pesaro matricola 5905404034;

- INAIL sede di Pesaro matricola 5822467.

ART. 8 - PROPRIETÀ DEI RISULTATI

I risultati dell'attività di ricerca oggetto del presente contratto sono di esclusiva proprietà della committente.

ART. 9 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Ciascuna parte è e rimane proprietaria esclusiva del *background* di cui dispone che, ove necessario, metterà gratuitamente a disposizione dell'altra parte al solo ed esclusivo fine dello svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del presente contratto e per il tempo strettamente necessario.

Nel rispetto della normativa vigente, ogni qualvolta nell'ambito della ricerca e/o consulenza di cui al presente contratto venga conseguito un risultato brevettabile, questo sarà di proprietà del soggetto committente.

Nel caso in cui nel corso dello svolgimento delle suddette attività, venga occasionalmente conseguito un bene immateriale proteggibile secondo le vigenti

norme della proprietà industriale le parti definiranno in buona fede un ulteriore contratto in cui verranno normati i rispettivi diritti.

ART. 10 - PUBBLICAZIONI

L'Università si riserva il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati, i dati e le informazioni dell'attività di ricerca nella forma di pubblicazioni scientifiche, presentazioni di carattere didattico nonché tesi di laurea, di dottorato o di master mediante pubblicazione sulle riviste scientifiche o con altro mezzo, a firma di tutti i collaboratori ritenuti autori da ciascuna parte, previa trasmissione in via riservata alla committente della copia dell'atto di divulgazione proposto.

La committente entro 30 giorni dalla data di ricezione, avrà la facoltà di:

- comunicare per iscritto alla parte proponente quali informazioni siano da considerarsi confidenziali e che, pertanto, non possano essere comunicate o comunque diffuse a terzi;
- richiedere che la pubblicazione/presentazione/tesi venga differita per il tempo strettamente necessario a consentire il deposito di una domanda di privativa;
- confermare il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

La committente comunicherà per iscritto all'Università le proprie osservazioni; resta inteso che l'approvazione non potrà essere negata senza adeguata motivazione. Ove le parti omettano di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, l'Università potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, alla divulgazione dei risultati. Decorsi due anni (o il diverso periodo concordato tra le parti) dalla stipula del contratto, l'Università potrà

comunque pubblicare o divulgare detti risultati anche in assenza di autorizzazione. Nel caso di pubblicazione da parte della committente dei risultati della ricerca, questa si impegna a citare espressamente l'Università e ad acquisire preventivamente da quest'ultima l'assenso sul testo da pubblicare nei tempi e con le modalità indicate nel presente articolo.

ART. 11 - OBBLIGHI DI CONFIDENZIALITÀ

Le informazioni chiaramente dichiarate per iscritto come "informazioni confidenziali" dalle parti sono e restano di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite, e ciascuna parte si impegna per sé e per il proprio personale a:

- far uso delle informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto;
- non rendere note in tutto o in parte a soggetti terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni;
- restituire le informazioni all'altra parte, su richiesta della medesima;
- conservare con la massima cura e riservatezza tutte le informazioni, proteggendo l'accesso e limitandolo al personale direttamente coinvolto nelle attività relative all'esecuzione delle stesse. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere confidenziale delle informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti;
- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, in tutto o in parte le informazioni, salvo espresso consenso scritto della parte che ne abbia diritto.

L'impegno alla confidenzialità sarà vincolante per le parti, sia durante

l'esecuzione che al termine del contratto e per ulteriori 5 (cinque) anni o

fino a che le informazioni diventeranno parte del dominio pubblico senza colpa

delle parti. Le parti si impegnano altresì a:

- conservare i documenti e i giustificativi riguardanti i lavori, al

fine di garantire la rintracciabilità, per un periodo di tempo concordato e

comunque non eccedente i 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del termine

di durata del contratto;

- a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta

della parte che ne abbia diritto, ogni tipologia di materiale, comprese le

loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confi-

denziali, sempre che non vi sia obbligo di legge che ne prescriva la conser-

vazione.

Le parti sono responsabili del danno che potesse derivare dalla trasgressione

alle disposizioni del presente articolo, a meno che provino che tale trasgres-

sione si è verificata nonostante l'uso della migliore diligenza in rapporto

alle circostanze.

ART. 12 - CONDIZIONI GENERALI

La _____ consentirà al personale dell'Università, incaricato di

eseguire la _____, il libero accesso al suo svolgimento, limi-

tatamente alle aree che verranno individuate di volta in volta nel rispetto

delle disposizioni e dei regolamenti in esse vigenti.

ART. 13 - COPERTURA ASSICURATIVA

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale

che, in virtù del presente contratto, sarà chiamato a frequentare la sede di

esecuzione delle attività oggetto del contratto stesso, uniformandosi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella struttura ospitante.

L'Università è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa accadere al personale della _____, nel corso dell'esecuzione delle attività inerenti alla _____. La _____ esonerata comunque e tiene indenne l'Università da qualsiasi impegno e responsabilità che possa ad essa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione del presente contratto.

ART. 14 - SICUREZZA

Il personale di entrambe le parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto. Ai sensi delle disposizioni contenute nel Testo Unico 81/2008 la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto a cui è attribuita, per legge e/o per regolamento, tale responsabilità nell'ambito della struttura ospitante.

ART. 15 - RECESSO

Ciascuna parte potrà recedere dal presente contratto per giusta causa. Il recesso andrà comunicato alla controparte a mezzo raccomandata A/R indirizzata al Direttore del Dipartimento oppure a mezzo PEC all'indirizzo amministrazione@uniurb.legalmail.it con preavviso di 90 giorni.

In caso di recesso di una parte, questa rimborserà all'altra le eventuali spese sostenute ed impegnate, in base al presente contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso e pagherà il corrispettivo per l'attività di ricerca svolta.

ART. 16 - PROROGA

Qualora per sopravvenute e motivate esigenze, l'Università ravvisasse l'esigenza di una proroga ai termini della scadenza, il _____ si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine, a condizione che la richiesta venga formulata almeno entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza. Tale proroga non potrà superare _____.

ART. 17 - MODIFICHE

Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere concordata per atto scritto tra le parti.

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI

Il presente atto è redatto in duplice copia ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e succ. mod. e int. Le eventuali spese di registrazione saranno ad esclusivo carico della parte richiedente la registrazione.

(Se stipulato tra Enti pubblici il presente atto è redatto in un'unica copia digitale e sottoscritta elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e succ. mod. e int.)

Le spese di bollo sono a carico di _____. (quando previste).

ART.19 - CONTROVERSIE

Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto, fermo restando che in caso di controversie, il foro competente sarà quello di _____.

ART.20 - PRIVACY

Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna parte consente esplicitamente all'altra parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle parti consente espressamente all'altra parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi di legge connessi all'esecuzione del presente contratto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti ai sensi del Regolamento EU 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

ART. 21 - ATTIVAZIONE BORSE DI STUDIO (solo nel caso di borse di studio)

_____ è consapevole del fatto che l'Università attiverà, per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, n. _____ borse di studio utilizzando una quota parte (€ _____,00) del corrispettivo previsto dal presente contratto. Si dà atto, inoltre, che sono a carico dell'Università di Urbino tutte le procedure inerenti alla pubblicazione dei bandi e all'espletamento delle procedure selettive relative alle borse di studio di cui al precedente capoverso.

Letto, approvato e sottoscritto

Urbino,

PER LA _____ : Il Rappresentante legale

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO

Dipartimento di _____ : Il Direttore